

DECRETO DEL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

n. 228 - 13565/2016

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI PIANEZZA - VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che per il Comune di Pianezza:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 27-3044 del 14 marzo 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 24/03/2016, di revisione del P.R.G.C. approvato con Deliberazione G.R. n. 41-21259 del 29 luglio 1997 e al quale sono state apportate diciassette Varianti Parziali ai sensi del settimo comma, articolo 17, L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato con deliberazione C.C. n. 17 del 15 aprile 2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, ai sensi del comma 5, articolo 17, L.R. n. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana, in data 9 maggio 2016 (pervenuto in data 12/05/2016), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento;

(pratica n. VP 018/2016);

<u>i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:</u>

- popolazione: 8.743 abitanti nel 1971, 10.140 abitanti del 1981; 11.416 abitanti nel 1991, 11.230 abitanti nel 2001 e 14.169 abitanti nel 2011; dati che evidenziano un trend demografico (1971/2011) pari a + 38% circa;
- superficie territoriale di circa 1.646, dei quali 1.015 ettari di pianura (circa 62% della superficie comunale) e 631 ettari di collina (circa 38% della superficie comunale), 337 ettari circa, appartengono alla I^ Classe e 1.122 ettari alla Classe II^ di Capacità d'Uso dei Suoli; il Comune è interessato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di circa 13 ettari;
- il territorio comunale è ricompreso nella **Zona Omogenea 2** della Città Metropolitana di Torino denominata "*AMT OVEST*", ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;



- risulta compreso nell'Ambito di Approfondimento Sovracomunale denominato "4-AMT-OVEST" di cui all'articolo 9 del PTC2;
- è individuato come centro storico di *tipo C*, di *media* rilevanza ai sensi dell'articolo 20 delle N.d.A. del PTC2;
- non risulta compreso negli *Ambiti di diffusione urbana* individuati dal PTC2 all'articolo 22 delle N.d.A.;
- il PTC2 non individua nel Comune la presenza di un polo per la logistica;
- è individuato come Ambito produttivo di Livello 2 dal PTC2, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- infrastrutture viarie e per il trasporto:
 - · è attraversato dai tracciati delle seguenti infrastrutture stradali: Tangenziale Nord di Torino, S.P. n. 24 del Monginevro e relativa variante, S.P. n. 176 della Savonera, S.P. n. 178 di Alpignano, S.P. n. 8 di Druento;
 - · non è attraversato da linee ferroviarie;
- assetto idrogeologico del territorio: è attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Dora Riparia e Valle del Gran Miol;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 17 del 15 aprile 2016 di adozione della Variante;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1, in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, si rende necessaria in quanto l'iter di approvazione della Variante Generale recentemente conclusosi (D.G.R. n. 27-3044 del 14 marzo 2016 - B.U.R. n. 12 del 24/03/2016) e protrattasi per diversi anni, ha reso evidenti, nel primo periodo di attuazione, alcune criticità.

Le modifiche di seguito riportate sono così suddivise:

A) cartografiche e normative:

- A1) Area "TD DP.34";
- A2) Area "BR 1a.6";
- A3) Area "CE 2.8";
- A4) Area "AI";
- A5) Area "ATP";
- A6) Area "AA2";

B) normative:

- B1) Area "A1a 23.2";
- B2) art. 47 delle N.T.A.;
- B3) Aree "IA";

La documentazione di Variante recepisce gli aggiornamenti alle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C. e delle Tavole di Piano; verifica altresì la compatibilità delle modifiche apportate con le condizioni di rischio idrogeologico e della zonizzazione acustica.



Le variazioni proposte, secondo i dati trasmessi dall'Amministrazione Comunale, prevedono una **riduzione della capacità insediativa pari a 16 abitanti**; un incremento di 10.170 mq della superficie delle aree a destinazione *produttivo secondario e terziario*, inferiore a 33.704 mq consentito dall'applicazione della normativa regionale vigente e la riduzione pari a 1.000 mq dei *servizi per la residenza* (- 0.06%). La documentazione allegata alla Variante verifica, altresì, la coerenza dell'intervento proposto con la pianificazione sovracomunale vigente;

dato atto che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 17 del 15 aprile 2016 di adozione della Variante:

- **contiene** una **completa** elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale; (cfr: comma 5, articolo 17, L.R. 56/77);
- **contiene il prospetto numerico** che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga; ...";

dato atto che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) l'Amministrazione Comunale avvalendosi della Deliberazione Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)", ha adottato la documentazione di Variante Parziale, comprensiva del Documento Tecnico per la fase di Verifica, contestualmente alla Variante Parziale e trasmessa ai soggetti con competenza ambientale (SCA);

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto il comma 50 dell'articolo 1, legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4, Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 <u>è compresa la Pianificazione Territoriale Generale</u> ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 1 gennaio 2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini



del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R n. 56 del 5 dicembre 1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell'articolo 17, in cui è citato: "...contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...";

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5, articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche"; comma 2, articolo 50 "Difesa del Suolo";

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, come precisati dell'articolo 17 della L.R. 56/77, così come modificata dalla L.R. 25 marzo 2013, n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 25 giugno 2016;

Visto il decreto n. 1-118/2015 del 9.1.2015, con cui il Consigliere metropolitano Alberto Avetta è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;



visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il comma 4 dell'art. 134 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente del Comune di Pianezza, adottati con deliberazione C.C. n. 17 del 15 aprile 2016, che, il citato Progetto Preliminare di Variante Parziale, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "Misure di salvaguardia e loro applicazione"; comma 5 dell'articolo 26 "Settore agroforestale"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "Corridoi riservati ad infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";
- **2. di dare atto** che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. vigente, non sono formulate osservazioni;
- **3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Pianezza per i successivi provvedimenti di competenza;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 8/06/2016

per Il Sindaco della Città Metropolitana di Torino (Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino (Alberto Avetta)